



COMUNE DI FRANCOFONTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA' ED IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

*** APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 3 aprile 2017 ***

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità ed il servizio pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Art. 2 *Categorie per gli impianti comunali*

1. Sono istituite due categorie:

- A) Commerciale
- B) Annunci Funebri, Trigesimi, anniversari ecc.

I tabelloni pubblici di appartenenza del Comune di Francofonte sono collocati nelle seguenti vie:

1. Via Roma (n. 3)
2. Piazza dei Vespri
3. Piazza Torino
4. Corso dei Mille
5. C/da S. Antonio
6. Via Armando Diaz
7. Piazza Carmine Vecchio
8. Piazza Garibaldi
9. Piazza Siracusa
10. Via Regina Margherita
11. Via Comm.Belfiore
12. Piazza Dante

Sono destinati alla categoria B) i tabelloni ubicati nelle seguenti vie:

1. Via Roma (dopo fermata bus)
2. Via Roma (di fronte Agip – doppio fronte retro)
3. Piazza Dante
4. Piazza Garibaldi
5. Corso dei Mille (Tab. 1)
6. Piazza Carmine Vecchio (Tab. 1)
7. Via Comm. Belfiore (Tab. 1 – fronte retro)

Art. 3
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta da parte del comune o affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo 507/1993 e dell'art. 52 del D.lgs 446/97.
2. Il funzionario responsabile da designarsi ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo 507/1993 provvede all'organizzazione e gestione del servizio affidata all'ufficio competente e si avvale a tal fine della collaborazione degli altri uffici comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia urbana.
3. La gestione del servizio di affissione può essere effettuata in forma diretta da parte del comune o affidata in concessione a terzi.

Art. 4
Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n.285, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi per le principali.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizioni di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
Il "manifesto" non può essere luminoso.
6. Si considera "striscione - locandina - stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 5

Pubblicità su impianti privati effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta, in relazione all'ubicazione ed all'importanza dell'area utilizzata. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II PUBBLICITA'

Art. 6

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e le ubicazioni degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone annuo dovuto al comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio:

- a) spese,
- b) modalità e tempi di installazione,
- c) manutenzione,
- d) responsabilità ed eventuali danni,
- e) rinnovo e revoca della concessione e simili.

3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale ad Enti o Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione.

Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione, sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Art. 7

Installazione impianti e tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel Comune di Francofonte sono indicati e descritti nel "regolamento nazionale" per la disciplina degli impianti pubblicitari o propaganda ad altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

2. E fatta salva la competenza del Comune di Francofonte di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazioni, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 8

Mezzi pubblicitari privati - Criteri per le autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari da parte dei privati, rilevante ai fini urbanistici, deve avvenire nel rispetto:

- delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico approvato con deliberazione di Consiglio n. 109/1983 o suoi successivi aggiornamenti e riapprovazioni;
- del vigente regolamento edilizio comunale;
- del nuovo codice della strada e dei relativi regolamenti;
- delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale.

2. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera d) del comma 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

3. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati del già citato decreto legislativo 285/1992, è consentita nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nel regolamento di esecuzione e di attuazione. La Giunta individua le strade lungo le quali è possibile consentire l'installazione di mezzi pubblicitari in deroga alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 23 del citato codice stesso, nel limite di riduzione dal 10% al 60% delle distanze previste dal regolamento di attuazione. Fino all'individuazione di cui sopra per le nuove concessioni si applica la normativa vigente.

Art. 9

Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, farà riferimento al numero degli abitanti e sarà stabilito dall'UTC (Urbanistica) e dall' ufficio Tributi.

Gli impianti di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati, dovranno essere individuati al di fuori degli impianti Comunali. La superficie massima degli stessi non potrà superare il 35% della superficie degli impianti comunali per le pubbliche affissioni.

La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 35% degli impianti pubblicitari attualmente esistenti e debitamente autorizzati.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 10
Ripartizioni degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80% alle affissioni di natura commerciale e/o funeraria. Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.

Art. 11
Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità realizzata attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi deve essere e sempre subordinata alla preventiva autorizzazione Comunale.

2. Per tutte le altre forme di pubblicità, pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, ecc, l'autorizzazione verrà rilasciata dal settore comunale competente, secondo le indicazioni dettate dal regolamento nazionale per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.

3. Il settore comunale competente al rilascio delle autorizzazioni è tenuto periodicamente al Servizio Pubblicità e affissioni copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati.

4. L'autorizzazione comunale è soggetta all'attestazione dell'avvenuto pagamento di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie ad esclusione della fattispecie vietata dal codice della strada.

5. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari privati avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente regolamento per l'applicazione tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 12

Anticipata Rimozione o Requisizione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità. Il rimborso avviene solo nel caso in cui il materiale pubblicitario viene rimosso per esigenze dell'Amministrazione non previste.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti del caso.
5. A discrezione dell'Amministrazione Comunale se l'impianto pubblicitario ed il titolare di esso non abbia negli anni ottemperato al pagamento del suolo pubblico è quant'altro previsto in sede di autorizzazione, l'impianto può diventare bene del Comune requisendo di fatto lo stesso, previa comunicazione al titolare (preavviso almeno di 15 giorni) rinunciando così alle spettanze che il titolare dell'impianto debba corrispondere al Comune.

Art. 13

Divieti e Limitazioni

1. Per i divieti e limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato regolamento nazionale per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. E' altresì vietato in tutto il territorio Comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto forma, a titolo esemplificativo: inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento pacchi ecc. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività commerciale, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasioni di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sindacali o di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasioni di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14

Pubblicità e affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza l'autorizzazione prevista dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso politico nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune o da soggetti non autorizzati. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apporta alla pubblicità in opera.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito e sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità e qualora non vengano riscontrate altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari.

3. Il pagamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti

4. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

5. Nel caso di esposizione di pubblicità o di affissioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie se dovute. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche

1. Qualora la pubblicità si effettua su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16

Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuate nel Piano Generale degli Impianti e/o con delibera di Giunta Municipale anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto Comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerate iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovute da parte dei concessionari di suolo pubblico.

Art. 17

Pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili e varia - Pubblicità sonora - Pubblicità con volantini

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili con palloni frenati e simili l'interessato deve ottenere autorizzazione comunale a seguito di apposita istanza presentata al Comando di polizia municipale.
2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati a seguito di autorizzazione del Comando di polizia urbana:
 - a) dalle ore 8.30 alle ore 13;
 - b) dalle ore 16 alle ore 21;

Per la pubblicità sonora non possono essere rilasciate più di tre autorizzazioni al giorno secondo l'ordine di presentazione, ordine riferito alla data di pagamento dell'imposta. L'autorizzazione ex art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 492/1995 si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed il relativo pagamento dell'imposta. La ricevuta di pagamento unitamente alla dichiarazione devono essere esibite a richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione è sanzionata ai sensi di legge.

E' vietata in ogni caso nelle zone di rispetto di ospedali, istituti geriatrici ed altri luoghi di cura, cimiteri.

3. E' vietata la pubblicità mediante lancio da veicoli di volantini per esigenze di salvaguardia del decoro e della pulizia della città.

4. La pubblicità con speciali veicoli mobili ("posterbus", "vele", ecc) che sostano su piazzali o nelle aree adiacenti le strade è vietata all'interno di tutti i centri abitati ubicati nel territorio comunale e delimitati dagli appositi cartelli di "inizio" e "fine". Il Comune, autorizza la sosta dei veicoli speciali previa autorizzazione del comando di Polizia Municipale.

5. Al di fuori dei centri abitati la pubblicità a mezzo vele con veicoli speciali è consentita anche nelle aree private previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e da parte del proprietario dell'area, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 23 del codice della strada e dell'art.51 del regolamento di esecuzione al codice della strada.

6. Le predette disposizioni non si applicano ai veicoli destinati al servizio di propaganda elettorale, limitatamente alla durata della campagna stessa e comunque sempre nel rispetto delle norme previste dal C.d.S.

7. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino ad un massimo di due zone per volta. L'autorizzazione ha durata massima di giorni quindici (15) comprensivo del giorno per la rimozione. Per una successiva installazione sulle medesime posizioni deve intercorrere un intervallo minimo di giorni quindici (15) dalla precedente autorizzazione.

8. Per i soli veicoli speciali mobili, nel rispetto delle modalità e con i limiti sopra indicati, l'apposita autorizzazione ex art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n.485, di cui al comma 1, si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 9.

9. Resta fermo il potere di verifica, da parte del Comando Vigili Urbani, sul rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Art.18

Dichiarazione inizio pubblicità

1. Il soggetto titolare del mezzo pubblicitario prima dell'inizio della pubblicità o della sua variazione oltre ad avere ottenuto l'autorizzazione comunale di cui agli articoli precedenti, deve, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo 507/1993, presentare all'ufficio competente l'avvenuto versamento completo degli estremi dell'autorizzazione se necessaria.

2. Per effettuare il volantinaggio, i soggetti interessati dovranno esibire all'ufficio competente, la tassa sulla pubblicità, indicare la data prevista per il volantinaggio, il numero degli addetti alla distribuzione e una copia del volantino.

Il volantinaggio dovrà essere effettuato esclusivamente a mano consegnando i volantini direttamente o imbucandoli nelle apposite cassette delle lettere.

Non è consentita nessuna altra forma di consegna dei volantini.

La distribuzione selvaggia sarà sanzionata previo accertamento del Comando dei Vigili Urbani.

La tassa sulla pubblicità sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Art. 19
Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate dalla legge vigente.
2. Le tariffe da applicare saranno stabilite annualmente dall'organo esecutivo.
3. La norma contenuta nel decreto legislativo 507/1993 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari sono bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.
4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Al fine di accertare l'esistenza delle condizioni per accedere alla predetta agevolazione devono produrre copia dello statuto e della comunicazione effettuata all'anagrafe unica ONLUS come richiesto dall'art.11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. In mancanza della documentazione richiesta o in caso di rifiuto alla presentazione, non si applica l'esenzione prevista. Qualora l'esenzione è stata applicata sulla base di documentazione presentata dall'associazione e rivelatasi successivamente non idonea, si procede al recupero dei diritti dovuti.

TITOLO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 *Servizio affissioni*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni relativo a manifesti di qualunque materiale contenenti qualsiasi comunicazione, costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune e può essere affidato a terzi in concessione.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di manifesti pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche, annunci funebri, trigesimi, anniversari, etc.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.
4. Per quanto riguarda l'applicazione dell'agevolazione si richiama la disciplina prevista al precedente articolo 11.

Art. 21 *Tipologia e quantità degli impianti per pubbliche affissioni - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti*

Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da quadri con cornici o da impianti con autonomi sostegni da terra o da altri purché nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed architettonici.

Art. 22 *Affissioni per lutti*

I manifesti per lutti, necrologi, anniversari, etc. devono essere delle dimensioni di cm. 30 x 42 (b x h) .

Art. 23 *Timbratura manifesti*

I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio affissioni/economato con speciale timbro indicante anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 24 *Elenco delle posizioni*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 507/1993, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a

mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa dell'affrancatura.

Art. 25

Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti possono fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime per provvedere alla sostituzione dei manifesti eventualmente rovinatisi per eventi atmosferici sempre a copertura del periodo di affissione pagato.

2. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Art. 26

Pagamento diretto

Non è consentito il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni, se non per il periodo in cui si abbia chiusura per sciopero dichiarato degli uffici postali e per tutti i tipi di affissioni.

Art. 27

Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate fino ad un'ora prima l'orario di chiusura anti meridiano.

2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle ditte di pompe funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione per il servizio di affissione stabilita dalla Giunta Municipale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo 507/1993. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione su proposta del Comando di polizia municipale.

2. Con menzione nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni può venire disposta la rimozione o la requisizione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

3. Indipendentemente dalla procedura di applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e delle relative soprattasse ed interessi.

Art. 29

Pubblicità del regolamento e delle tariffe

Una copia del presente regolamento e delle tariffe in vigore è esposta nei pressi dello sportello dell'ufficio affissioni e pubblicità, a disposizione del pubblico per la pubblica consultazione.

Art. 30

Cauzione per esercenti spettacoli viaggianti

Gli esercenti di spettacoli viaggianti sono tenuti a versare una cauzione pari a €.100,00, importo rivedibile all'inizio di ogni anno con provvedimento della Giunta, per l'eventuale de affissione di manifesti abusivi o rimozione di altri mezzi pubblicitari, prima del ritiro dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.